

ENTE IDRICO  
CAMPANO

IL DIRETTORE GENERALE

Napoli, 13 settembre 2019

**RELAZIONE INFORMATIVA**

OGGETTO: Tariffa del Servizio Idrico Integrato

Provvedimenti in materia tariffaria e conguagli tariffari in attuazione della delibera AEEGSI n. 643/2013

La presente relazione viene predisposta allo scopo di fornire riscontro alla richiesta del Coordinatore del Consiglio di Distretto *Sarnese Vesuviano*, avanzata con nota prot. n. 9076 del 7/5/2019, in merito ai provvedimenti adottati dal Commissario straordinario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano "... *in materia tariffaria e conguagli tariffari in attuazione della delibera AEEGSI n. 643/2013*".

Di seguito si forniscono gli elementi richiesti predisposti sulla base dei documenti acquisiti direttamente presso la Gestione Commissariale dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano.

Si ritiene necessario precisare, in ragione della modifica, intervenuta a partire dal 1 gennaio 2019, della denominazione da *Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico* in *Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambienti*, d'ora in poi si farà indistintamente riferimento alla medesima Autorità con le sigle AEEG, AEEGSI e ARERA.

**1. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONGUAGLI TARIFFARI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 643/2013/R/IDR.**

Per ragioni di chiarezza espositiva si rende necessaria una breve ricostruzione della disciplina di riferimento per la determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato.


Il processo di riforma avviato dalla legge n. 36/1994 (cd. Legge Galli) ha determinato un cambiamento del concetto e dei criteri di determinazione delle tariffe del servizio idrico.

La tariffa, infatti, costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato che viene determinato dalle Autorità d'Ambito, in modo tale che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio necessari a garantire la gestione del servizio secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità (artt. 13 e ss. legge Galli, ora artt. 154 e ss. del D.Lgs. 152/2006).

La normativa di settore dispone, poi, che la tariffa deve essere compensativa dell'insieme dei servizi offerti (acquedotto, fognatura e depurazione) ed articolata per fasce di utenza e di consumo.

In sostanza, a partire dalla legge Galli e passando attraverso le relative normative regionali di attuazione ed il d.lgs. 152/2006, è stato sancito il principio dell'autosostentamento del settore idrico, disponendo che i proventi tariffari devono necessariamente garantire l'integrale copertura dei costi riferibili alla gestione del servizio, in modo da assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, tendendo così ad una vera e propria industrializzazione del settore (cfr. art. 154 del d.lgs. 152/2006 in **allegato 1**, DPCM n. 20/07/2012 in **allegato 2** e art. 10 del D.L. 70/2011 in **allegato 3**).

 1



ENTE IDRICO  
CAMPANO

## II DIRETTORE GENERALE

Tale impostazione è in linea con i principi di derivazione comunitaria sanciti nella direttiva 2000/60/CE (cfr. art. 9 e allegato III in **allegato 4**) e costantemente ribaditi nelle Comunicazioni della Commissione nn. 477 del 26/07/2000 (**allegato 5**), 414 del 18.7.2007 (**allegato 6**) e 673 del 14.11.2012 (**allegato 7**).

Il sistema, dunque, è retto dal *cd. principio della copertura integrale dei costi*, essenziale all'economicità della gestione, vale a dire all'autosufficienza della stessa, che si raggiunge attraverso l'equilibrio fra i costi sostenuti dal sistema ed i ricavi fermo restando il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

In applicazione dei riferiti principi, gli Enti d'Ambito approvano il Piano d'Ambito, costituito dal Programma degli Interventi, dal modello gestionale ed organizzativo e dal Piano Economico Finanziario, comprensivo, quest'ultimo, del Piano tariffario riferito all'intero periodo di gestione.

Fino alla attribuzione all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), oggi ARERA, delle funzioni di regolazione del settore idrico (D.L. n. 201/2011), la tariffa applicabile in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO) veniva fissata in ragione della *cd. Tariffa Reale Media (TRM)*, quale base per stabilire il livello tariffario iniziale, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari.

I criteri per la definizione della Tariffa Reale Media da parte degli Enti d'Ambito erano dettati dal "*cd. Metodo Normalizzato*", introdotto con il decreto ministeriale LL.PP. 1 agosto 1996 (**allegato 8**).

Secondo le regole definite nel predetto D.M., l'Ente d'Ambito determinava la Tariffa Reale Media del primo esercizio annuale e la relativa evoluzione temporale, nel rispetto del tasso programmato di inflazione (P) e del limite di prezzo (K).

In particolare, una volta pianificato il costo totale del servizio idrico integrato come somma di tutti i costi della gestione, la tariffa reale media era ottenuta dividendo tale costo per il volume di risorsa idrica che, nelle previsioni, il Gestore avrebbe dovuto fornire all'utenza.

La tariffa reale media, dunque, costituiva, ai sensi del D.M. 1/8/1996, la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, quale strumento necessario per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell'efficienza della gestione e garantire la tutela dell'interesse dell'utenza (art. 1, D.M. 1 agosto 1996).


Essa costituiva il vincolo che l'Autorità d'Ambito era tenuta a rispettare nel determinare annualmente la tariffa in concreto applicabile all'utenza per usi e fasce di consumo (*cd. articolazione tariffaria*).

In questo senso, dunque, l'articolazione tariffaria determinata annualmente dall'Ente d'Ambito doveva, in ogni caso, garantire l'incasso corrispondente all'applicazione della Tariffa Reale Media prevista per quell'anno dal Piano d'Ambito e finalizzata ad assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione così come programmata.

Il Metodo Normalizzato prevedeva, poi, una verifica triennale (revisione ordinaria del Piano d'Ambito) della coerenza della tariffa applicata dal soggetto gestore con i costi generati dalla gestione del servizio e dalla realizzazione degli investimenti.

L'art. 8 del D.M. 1/8/1996 prevedeva, inoltre, che "*l'Ambito, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a: .....b)*

Jh<sup>2</sup>



ENTE IDRICO  
CAMPANO

---

II DIRETTORE GENERALE

corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni".

Tale ultima regola tariffaria faceva sì "che il ricavo complessivo previsto nei documenti di programmazione fosse formalmente garantito al gestore, sicché i rischi riconducibili al lato della domanda (ad esempio, riduzione dei consumi) fossero interamente a carico della tariffa" (cfr. documento di consultazione Autorità Energia Elettrica, Gas e il Sistema Idrico n. 356/2013/IDR del 01/08/2013, paragrafo 5.4 rubricato "Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse" in allegato 9).

Con Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, sono state trasferite all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas le funzioni attinenti:

- alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici con relativa attribuzione alla medesima Autorità delle competenze in ordine alla definizione delle componenti di costo da porre a base della determinazione della tariffa dei servizi idrici;
- alla predisposizione del metodo tariffario per il servizio idrico integrato.

Conseguentemente, l'AEEG ha emanato, in rapida successione, una serie di documenti tesi sostanzialmente a definire la nuova metodologia tariffaria, sulla base dell'esame delle criticità del sistema previgente, valutate all'esito di confronti con gli operatori del settore pubblici e privati.

All'esito di tali consultazioni sono state adottate le seguenti delibere:


- n. 585/2012/R/IDR, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) riferito agli esercizi 2012 e 2013;
- n. 643/2013/R/IDR con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) riferito agli esercizi 2014-2015;
- n. 664/2015/R/IDR con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) riferito agli esercizi 2016-2019 (non oggetto della presente relazione).

La regolazione definita dall'AEEGSI prevede, sostanzialmente, che la tariffa del servizio idrico integrato, avente natura di corrispettivo ed idonea a garantire la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento (*cd. principio del full cost recovery*), sia frutto della definizione di uno specifico schema regolatorio, composto dal Programma degli Interventi e dal Piano Economico Finanziario, che l'Ente di Governo dell'Ambito propone all'Autorità ai fini della relativa approvazione.

Le tariffe del servizio idrico integrato, poi, sono definite, in concreto, attraverso l'individuazione di un moltiplicatore da applicare alle articolazioni tariffarie esistenti; tali moltiplicatori tariffari sono predisposti dagli Enti di Governo dell'Ambito sulla base della metodologia definita nelle predette deliberazioni e dei dati tratti dagli ultimi bilanci approvati e inviati dai gestori nell'ambito del procedimento di raccolta dati disciplinato dall'Autorità.

\*\*\*\*\*

Fatta questa illustrazione preliminare, è opportuno ricostruire la pianificazione tariffaria dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, anche alla luce del mutato quadro delle competenze, derivante, come detto, dal trasferimento, ai sensi del D.L. n. 201/2011, all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) delle funzioni attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici ed alla predisposizione del metodo tariffario.



ENTE IDRICO  
CAMPANO

---

II DIRETTORE GENERALE

L'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 31/07/2000 (**allegato 10**), approvava il Piano d'Ambito, costituito dal Programma degli interventi, dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo per la gestione del Servizio Idrico Integrato.

Sulla base di tale atto di pianificazione, il medesimo Ente, con Convenzione del 30/09/2002 (**allegato 11**), affidava alla Società GORI Spa la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'A.T.O. 3 della Campania istituito con Legge Regionale n. 14/97.

Con successiva deliberazione n. 2 del 16/06/2005 (**allegato 12**), l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'ATO 3 stabiliva di "*delegare il Consiglio di Amministrazione a promuovere ed approvare l'adeguamento del Piano d'Ambito sulla base dei nuovi dati aggiornati, che emergono con l'assunzione del servizio da parte della GORI spa*".

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, con deliberazione n. 6 del 15/02/2007 (**allegato 13**), nell'esercizio della delega ricevuta dall'Assemblea dei Sindaci, approvava l'aggiornamento del Piano d'Ambito.

Ciò posto, alla fine del 2008, GORI Spa - avendo registrato minori ricavi rispetto a quelli attesi a causa di articolazioni tariffarie deliberate annualmente dall'Ente d'Ambito insufficienti a garantire il conseguimento della *Tariffa Reale Media* prevista dal Piano d'Ambito e, comunque, a coprire i costi del servizio sostenuti - con specifico riferimento agli esercizi pregressi ed a quello in corso, avanzava con nota prot. 77114/2008 (**allegato 14**), richiesta di porre in essere tutte le azioni utili e necessarie a garantire il ripristino ed il mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario della gestione.


Gli Uffici dell'Ente istruivano conseguentemente la predetta richiesta del gestore, anche tenendo conto degli effetti della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 (**allegato 15**).

Gli esiti dell'istruttoria venivano riportati nelle relazioni della Direzione Pianificazione in data 18/11/2008 (**allegato 16a e allegato 16b**) e in data 30/12/2008 (**allegato 17**), dalle quali si rilevava, tra l'altro, la necessità di procedere alla revisione straordinaria del Piano d'Ambito in ragione degli scostamenti evidenziati da GORI Spa.

Pertanto, l'Ente avendo accertato "*dalla verifiche sui risultati registrati dal Gestore a consuntivo, significativi scostamenti delle previsioni del piano finanziario e gestionale rispetto a quanto pianificato in fase di programmazione*", con deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 10/07/2009 (**allegato 18**), disponeva l'avvio delle procedure per la revisione straordinaria del Piano d'Ambito, esonerando, contestualmente, il Gestore dalla realizzazione degli investimenti pianificati e non ancora avviati, al fine di evitare l'aggravarsi della situazione di disequilibrio economico-finanziario della gestione, fatti salvi gli interventi relativi alla eliminazione delle perdite idriche a quelli necessari ad assicurare la manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti, delle reti e delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, nonché quelli necessari per l'integrità della risorsa e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente d'Ambito approvava, con deliberazione 28/04/2010, n. 10 (**allegato 19**), l'atto di indirizzo per la revisione straordinaria del Piano d'Ambito e del connesso regime tariffario.

 4



ENTE IDRICO  
CAMPANO

---

II DIRETTORE GENERALE

L'Assemblea dell'Ente, poi, nelle more della predetta revisione del piano d'ambito, con deliberazione 21/06/2010, n. 8 (**allegato 20**) provvedeva ad aggiornare la tariffa applicabile all'utenza, adeguandola unicamente al tasso di inflazione programmata per l'anno 2010.

Nel contesto appena delineato, GORI Spa richiedeva all'Ente d'Ambito di determinare prioritariamente un'articolazione tariffaria per l'anno 2011, in grado di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione già programmata, e ciò al particolare fine di consentire, da un lato, la ripresa dell'attuazione del piano degli interventi sospesi con la richiamata delibera n. 9/2009 e, dall'altro lato, il rispetto dei livelli di servizio unitamente alla realizzazione degli interventi non più rinviabili.

In ragione di tale ultima richiesta, l'Ente d'Ambito - al fine di evitare l'accumularsi di ulteriori deficit tariffari da conguagliare con azioni correttive gravanti in misura sempre più rilevante sugli esercizi futuri, nelle more della definitiva revisione del Piano d'Ambito - approvava con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 02/08/2011 (**allegato 21**) l'articolazione tariffaria applicabile dal Gestore per l'anno 2011, entro i limiti fissati dalla pianificazione d'ambito all'epoca vigente.

Nel prosieguo dell'attività propedeutica alla revisione del Piano d'Ambito, l'Ente, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 27/10/2012 (**allegato 22**), approvava, in applicazione delle regole definite dal Metodo Normalizzato, l'importo delle azioni correttive da riconoscere alla gestione del Servizio Idrico Integrato per il mancato conseguimento dei ricavi necessari ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio con riferimento agli anni 2003÷2011.


Alla base di tale ultima delibera veniva posta la relazione del 08/10/2012 (**allegato 23**) con la quale, la competente Direzione Pianificazione dell'Ente d'Ambito Sarnese vesuviano illustrava il procedimento istruttorio seguito dagli uffici per il calcolo dell'importo delle predette *azioni correttive* per gli anni 2003÷2011, considerando due diversi scenari in ragione dei possibili esiti del ricorso al Consiglio di Stato proposto dall'Ente d'Ambito e GORI Spa per la riforma della sentenza del Tar Campania di annullamento della deliberazione assembleare n. 5/2011, come detto relativa all'approvazione del regime tariffario per l'anno 2011.

L'Assemblea dei sindaci, con la predetta deliberazione n. 5/2012, condividendo i criteri posti alla base del calcolo dell'importo delle azioni correttive come indicati nella soprarichiamata relazione istruttorio del 8/10/2012, quantificava i conguagli tariffari maturati dal gestore come segue:

- € 138.580.840 in caso di accoglimento del ricorso al Consiglio di Stato proposto dall'Ente d'Ambito e GORI Spa relativo alla legittimità della tariffa per l'anno 2011 approvata con la deliberazione n. 5/2011;
- € 148.927.535 in caso di rigetto del predetto ricorso al Consiglio di Stato.

Va precisato che la verifica dei costi di gestione del Servizio Idrico Integrato condotta dall'Ente d'Ambito nel corso dell'istruttoria propedeutica all'approvazione della delibera assembleare n. 5/2012, veniva effettuata (in ragione dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011, con il quale le competenze regolatorie in materia di determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato erano state trasferite all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas), anche sulla base dei contenuti dei documenti di consultazione DCO 204/2012/R/IDR del 22/05/2012 (**allegato 24**), DCO 290/2012/R/IDR del 12/07/2012 (**allegato 25**) e della deliberazione 347/2012/R/IDR (**allegato 26**),

5



ENTE IDRICO  
CAMPANO

---

II DIRETTORE GENERALE

adottati dall'AEEG e poi trasfusi nella deliberazione 585/2012/R/Idr (**allegato 27a e allegato 27b**) della medesima Autorità, recante il Metodo Tariffario Transitorio (cd. MTT) riferito al periodo 2012÷2013.

In ossequio alla regole contenute nel Metodo Tariffario Transitorio nel frattempo entrato in vigore, la Gestione Commissariale dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, con deliberazione 29/04/2013, n. 17 (**allegato 28**), approvava i moltiplicatori tariffari per gli anni 2012 e 2013.

Occorre precisare che la deliberazione AEEG n. 585/2012/R/Idr, a proposito delle partite pregresse, stabiliva espressamente che:


- *"sia, altresì, corretto includere nella regolazione tariffaria le partite di conguaglio tariffario afferenti gli anni precedenti l'anno 2011, purché approvate dai soggetti competenti entro il 30 aprile 2012"* (cfr. ultimo punto elenco a pag. 14 dell'allegato 27a);
- *"di rinviare a successivi provvedimenti [...] la definizione puntuale delle regole relative ad alcune tematiche particolarmente complesse e significative, quali quelle afferenti [...] le tematiche relative al recupero delle partite pregresse non deliberate dagli Enti d'ambito entro il 30 aprile 2012"* (cfr. quarto punto elenco a pag. 16 dell'allegato 27a).

Pertanto, in occasione dell'approvazione della deliberazione commissariale 17/2013, l'Ente d'Ambito non poteva tener conto dei conguagli tariffari quantificati con la deliberazione assembleare n. 5/2012, in quanto approvati in data 27/10/2012 e, quindi, successivamente al termine ultimo del 30 aprile 2012 indicato dall'AEEG.

Successivamente, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, con delibera n. 643/2013/R/Idr (**allegato 29a e allegato 29b**), approvava il Metodo Tariffario Idrico (cd. MTI), recante i termini e le modalità per l'aggiornamento dei piani economico-finanziari delle gestioni e del programma degli interventi, per la determinazione delle tariffe relative al periodo 2014÷2015 (da effettuare entro il 31/03/2014), nonché per il riconoscimento degli eventuali conguagli tariffari fino al 31/12/2011 (denominati nel medesimo documento *"partite pregresse"*) purché approvati entro il 30 giugno 2014.

In particolare, l'allegato A alla deliberazione ARERA 643/2013/R/Idr, all'art. 31, rubricato *"Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse"*, stabiliva che: *"Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità"*.

Nella dichiarata applicazione del MTI, dunque, il Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano approvava la deliberazione 30/06/2014, n. 43 (**allegato 30**), come rettificata con delibera 03/07/2014, n. 46 (**allegato 31**), con la quale i conguagli tariffari da riconoscere alla gestione del Servizio Idrico Integrato per gli esercizi 2003÷2011 (cd. *"partite pregresse ante 2012"*), così come già determinati dall'Assemblea dei Sindaci con la richiamata deliberazione n. 5/2012, venivano aggiornati per tener conto degli effetti (favorevoli per l'utenza del Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 3) dell'accordo sottoscritto con la Regione Campania per la definizione delle modalità di pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi all'ingrosso di adduzione idrica e di collettamento e depurazione presso gli impianti comprensoriali, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 4/2012 (**allegato 32**) e della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 171 del giugno 2013.



ENTE IDRICO  
CAMPANO

---

II DIRETTORE GENERALE

In occasione delle attività di fatturazione e riscossione della prima quota delle partite pregresse così determinate, tuttavia, emergevano forti contestazioni da parte di utenti, associazioni di consumatori e vari enti pubblici, tra cui diversi Comuni dell'Ambito, che portavano alla formalizzazione di oltre 70.000 reclami, 700 azioni giudiziarie incardinate presso vari Giudici di Pace, 7 ricorsi innanzi al T.A.R. Campania, nonché 4 ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

Nel prosieguo, il T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, con le sentenze nn. 4846/2015, 4848/2015, 4849/2015 e 4850/2015 (**allegato 33**), accoglieva i ricorsi presentati da Associazione Federconsumatori Campania, dai Comuni di Angri, di Casalnuovo di Napoli e di Nocera Inferiore, dichiarando, per l'effetto, la nullità delle deliberazioni del Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano n. 43/2014 e n. 46/2014.

In particolare, il TAR Campania ha ritenuto che tali deliberazioni siano state adottate in difetto assoluto di attribuzione da parte del Commissario poiché approvate dopo sei mesi dalla sua nomina. E' opportuno evidenziare che il TAR non è entrato nel merito della legittimità dei conguagli tariffari ovvero della correttezza della istruttoria condotta dall'Ente.

Le predette pronunce sono state appellate dinanzi al Consiglio di Stato sia da parte di GORI Spa sia da parte dell'Ente d'Ambito, con ricorsi allo stato ancora pendenti.

Nelle more della definizione del riferito contenzioso, il Legislatore regionale, all'art. 21 della L.R. n. 15/2015, dopo aver confermato la sussistenza del potere dei commissari per la liquidazione degli Enti d'Ambito di esercitare le funzioni di regolazione locale del S.I.I. (comma 9bis) senza soluzione di continuità dal momento della loro nomina, ha disposto che gli atti dagli stessi adottati *"in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione della delibera AEEGSI n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono inefficaci fino alle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il Consiglio Distrettuale competente"*.


I provvedimenti tariffari successivamente adottati dall'Ente d'Ambito in gestione commissariale, dunque, al fine di non pregiudicare le valutazioni che l'Ente Idrico Campano dovrà compiere ai sensi del richiamato art. 21, comma 9bis, hanno espressamente previsto che la sorte delle *"partite pregresse"* di cui alla delibera commissariale n. 43/2014 sia definita in occasione dell'aggiornamento tariffario relativo al prossimo periodo regolatorio (2020-2024), per il quale a breve ARERA renderà noto il nuovo metodo tariffario applicabile.

In conclusione, si evidenzia che dall'esame degli atti richiamati nella presente relazione non sembrerebbero evidenziarsi, *prima facie*, elementi di criticità nell'istruttoria sottesa alla deliberazione del Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano n. 43/2014, anche alla luce dei principi ritraibili dai pronunciamenti giurisdizionali nel frattempo intervenuti sulla materia e che hanno riguardato fattispecie analoghe a quella in trattazione (TAR Umbria, sent. n. 243/2019; Consiglio di Stato, sent. n. 1882/2016; TAR Lazio Latina, sent. n. 495/2015; Corte di Appello Civile di Roma, Sez. II, ordinanza del 21/12/2018).

## **2. PROVVEDIMENTI IN MATERIA TARIFFARIA ADOTTATI DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ATO 3 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 643/2013/R/IDR.**

Come detto, con la deliberazione n. 643/2013/R/IDR, l'AEEGSI ha approvato il metodo tariffario idrico per biennio 2014÷2015 (cd. MTI).

 7



ENTE IDRICO  
CAMPANO

---

II DIRETTORE GENERALE

Il Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, in attuazione a quanto previsto dal predetto metodo tariffario, ha adottato la deliberazione 31/03/2014, n. 27 (**allegato 34**), con la quale è stato aggiornato il Piano d'Ambito della gestione del SII dell'ATO 3, nella parte relativa al programma degli interventi e al piano economico/finanziario, comprensivo, quest'ultimo, del piano tariffario; l'atto di pianificazione in questione ha, altresì, considerato i costi derivanti dal trasferimento degli impianti del SII ancora nella disponibilità della Regione Campania, così come disciplinato dalla soprarichiamata delibera di Giunta Regionale della Campania n. 172/2013.

In ragione della successiva entrata in vigore dei commi da 88 a 91 dell'art. 1 della Legge Regionale n. 16/2014 (ove erano previste modalità di trasferimento delle opere regionali ai gestori del Servizio Idrico Integrato diverse rispetto a quanto precedentemente stabilito dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 172/2013), il Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, con deliberazione n. 15 del 30/06/2015 (**allegato 35**), aggiornava la predisposizione tariffaria di cui alla precedente delibera n. 27/2014.

GORI SpA successivamente ha presentato la proposta di un proprio aggiornamento tariffario in data 16/10/2015, per tener conto degli effetti delle intervenute deliberazioni AEEGSI n. 338/2015 e della conseguente necessità di modificare i costi per i servizi regionali all'ingrosso di adduzione, collettamento e depurazione.

Va anche evidenziato che tale ultima istanza di aggiornamento tariffario da parte del Gestore è stata formalizzata all'indomani della pubblicazione delle anzidette sentenze del TAR Campania Napoli nn. 4846, 4848, 4849, 4859 tutte in data 15/10/2015, con le quali, come detto, il Giudice Amministrativo ha prospettato la carenza di potere dei Commissari degli Enti d'Ambito nella materia in argomento; pertanto, il Commissario straordinario dell'Ente d'Ambito non ha potuto pronunciarsi sulla proposta del gestore che, conseguentemente, è stata istruita direttamente dall'Autorità di regolazione (ARERA), seguendo il procedimento di cui all'art. 5.6 e all'art. 9.2 della deliberazione n. 643/2013/R/IDR, all'esito del quale è stata adottata la deliberazione n. 104/2016/R/IDR (**allegato 36**) con la quale è stata completata l'istruttoria sulle predisposizioni tariffarie per il periodo 2012÷2015 con:

- l'approvazione dei moltiplicatori tariffari nella misura massima applicabile per ciascun anno e, precisamente: anno 2012:  $\vartheta=1,065$ ; anno 2013:  $\vartheta=1,134$ ; anno 2014:  $\vartheta=1,236$ ; anno 2015:  $\vartheta=1,347$ ;
- la definizione dell'importo complessivo dei conguagli tariffari da recuperare negli anni successivi al 2015 nella misura di € 38.923.503.


Per completezza, va evidenziato che il TAR Lombardia Milano, con sentenza del 29-06-2018, n. 1619, ha confermato la legittimità della predetta deliberazione ARERA n. 104/2016/R/IDR.

Il Direttore Generale  
(prof. ing. Vincenzo Belgiorno)

**Elenco allegati:**

allegato 1: art. 154 del d.lgs. 152/2006;

allegato 2: DPCM n. 20/07/2012;



ENTE IDRICO  
CAMPANO

## II DIRETTORE GENERALE

*allegato 3: stralcio art. 10 del D.L. 70/2011;*  
*allegato 4: stralcio Direttiva 2000/60/CE art. 9 e allegato III;*  
*allegato 5: Comunicazione della Commissione n. 477 del 26/07/2000;*  
*allegato 6: Comunicazione della Commissione n. 414 del 18/07/2007;*  
*allegato 7: Comunicazione della Commissione n. 673 del 14.11.2012;*  
*allegato 8: Decreto Ministeriale LL.PP. 1 agosto 1996 "cd. Metodo Normalizzato";*  
*allegato 9: DCO ARERA n. 356/2013/IDR paragrafo 5.4 "Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse";*  
*allegato 10: Deliberazione Assemblea dei Sindaci ATO 3 in data 31/07/2000, n. 5;*  
*allegato 11: Convenzione di Gestione in data 30/09/2002;*  
*allegato 12: Deliberazione Assemblea dei Sindaci ATO 3 in data 16/06/2005, n. 2;*  
*allegato 13: Deliberazione Consiglio di Amministrazione in data 15/02/2007, n. 6;*  
*allegato 14: Nota GORI Spa n. 77114/2008;*  
*allegato 15: Sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008;*  
*allegato 16a: Relazione Istruttoria in data 18/11/2008;*  
*allegato 16b: Allegati alla Relazione Istruttoria in data 18/11/2008;*  
*allegato 17: Relazione Istruttoria in data 30/12/2008;*  
*allegato 18: Deliberazione Assemblea dei Sindaci ATO 3 in data 10/07/2009, n. 9;*  
*allegato 19: Deliberazione Consiglio di Amministrazione in data 28/04/2010, n. 10;*  
*allegato 20: Deliberazione Assemblea dei Sindaci ATO 3 in data 21/06/2010, n. 8;*  
*allegato 21: Deliberazione Assemblea dei Sindaci ATO 3 in data 02/08/2011, n. 5;*  
*allegato 22: Deliberazione Assemblea dei Sindaci ATO 3 in data 27/10/2012, n. 5;*  
*allegato 23: Relazione Istruttoria in data 8/10/2012 con allegati;*  
*allegato 24: DCO ARERA n. 204/2012/IDR;*  
*allegato 25: DCO ARERA n. 290/2012/IDR;*  
*allegato 26: Deliberazione ARERA n. 347/2012/IDR;*  
*allegato 27a: Deliberazione ARERA n. 585/2012/IDR;*  
*allegato 27b: allegato A alla deliberazione ARERA n. 585/2012/IDR;*  
*allegato 28: Deliberazione Commissariale 29/04/2013, n. 17;*  
*allegato 29a: Deliberazione ARERA n. 643/2013/IDR;*  
*allegato 29b: allegato A alla deliberazione ARERA n. 643/2013/IDR;*  
*allegato 30: Deliberazione Commissariale 30/06/2014, n. 43;*  
*allegato 31: Deliberazione Commissariale 03/07/2014, n. 46;*  
*allegato 32: Deliberazione Assemblea dei Sindaci ATO 3 in data 27/12/2012, n. 4;*  
*allegato 33: sentenze TAR Campania nn. 4846/2015, 4848/2015, 4849/2015 e 4850/2015;*  
*allegato 34: Deliberazione Commissariale 31/03/2014, n. 27;*  
*allegato 35: Deliberazione Commissariale 30/06/2015, n. 15;*  
*allegato 36: Deliberazione ARERA n. 104/2016/R/Idr;*